

REGIONE ABRUZZO
DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali

CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA DI PROCEDURE AMBIENTALI
Indice

- Art. 1 - Oggetto*
- Art. 2 - Soggetti coinvolti*
- Art. 3 - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA)*
- Art. 4 - Sedute del Comitato in modalità da remoto*
- Art. 5 - Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale*
- Art. 6 - Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie*
- Art. 7 - Sportello Regionale Ambiente (SRA)*
- Art. 8 - Front Office dello Sportello Regionale Ambiente*
- Art. 9 - Sportello per la Valutazione di Incidenza Ambientale*
- Art. 10 - Semplificazione ed unificazione dei procedimenti*
- Art. 11 - Conferenza di Servizi*
- Art. 12 - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)*
- Art. 13 - Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VA)*
- Art. 14 - Verifica preliminare (VP)*
- Art. 15 - Verifica di Ottemperanza (VO)*
- Art. 16 - Valutazione di Incidenza Ambientale*
- Art. 17 - Valutazione ambientale interregionale*
- Art. 18 - Norme finali*

Art. 1

Oggetto

1. I presenti criteri ed indirizzi, nel rispetto della normativa europea e statale ed in particolare in attuazione del comma 8, dell'articolo 7 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) disciplinano:
 - a) l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuite alla Regione dal Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006;
 - b) dettano regole ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità di consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati e per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale;
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 5 del d.lgs. 152/2006.
3. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazione di incidenza ambientale, di cui al DPR 357/1997 e ss. mm. e ii.;

Art. 2

Soggetti coinvolti

1. Ai fini delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, presso gli uffici della Giunta Regionale della Regione Abruzzo sono incardinati i seguenti soggetti:
 - a) Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di impatto Ambientale (CCR-VIA);
 - b) Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo (DPC002);
 - c) Sportello regionale ambiente (SRA);
 - d) Front office dello Sportello Regionale Ambiente;
 - e) Sportello per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Art. 3

Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA)

1. Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) è l'Autorità Competente per i seguenti procedimenti:
 - a) Valutazione Impatto Ambientale di competenza regionale – VIA (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.);
 - b) Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale - VA (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, Art. 19, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.);
 - c) Valutazione Preliminare – VP (art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.);
 - d) Valutazione di Incidenza – V.Inc.A. - (D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE);
 - e) Verifica di Ottemperanza – VO - (art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.);
 - f) Sistema sanzionatorio (art. 29 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.);
2. Il Comitato di CCR-VIA è composto:
 - Direttore del Dipartimento Territorio - Ambientali, che assume il ruolo di Presidente del Comitato che, nel caso di temporanea assenza o di impedimento, è sostituito dal Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali;
 - Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;

- Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Dirigente del Servizio Foreste e Parchi o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Dirigente del Servizio Genio Civile competente per territorio o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Dirigente del Servizio Opere Marittime o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Dirigente del Servizio Difesa del Suolo o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti o da un dipendente del suo Servizio, competente in materia, munito di delega;
 - Direttore dell'A.R.T.A. o suo delegato;
 - n. 3 (tre) esperti in materia ambientale, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previo avviso pubblico per l'acquisizione dei relativi curricula approvato dalla Giunta Regionale;
3. Le sedute del Comitato, in seconda convocazione, sono valide con un minimo di **7 membri** Il comitato decide a maggioranza dei presenti.
 4. I membri del Comitato indicati al comma 2 del presente articolo:
 - a) sono tenuti a partecipare alle riunioni del Comitato e, in particolare, a garantire la presenza a tutte le relative votazioni;
 - b) provvedono alla sottoscrizione delle determinazioni votate dal Comitato entro il termine delle sedute del Comitato medesimo;
 - c) dichiarano eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi nell'espletamento dell'incarico di membro de Comitato;
 5. Nel caso di temporanea assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da un Dirigente del Dipartimento Territorio e Ambiente;
 6. Nel caso in cui, per la valutazione di un determinato progetto risultassero assenti alla seduta componenti ritenuti particolarmente qualificati a valutare la pratica o istituzionalmente competenti, il Comitato può deliberare, a maggioranza dei componenti presenti, il differimento della relativa valutazione alla seduta immediatamente successiva. Del deferimento della trattazione della pratica è data comunicazione ai componenti assenti.
 7. I giudizi, di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, sono tempestivamente pubblicati sul sito Sportello Regionale Ambiente.
 8. Ai componenti del Comitato che non partecipano in rappresentanza di un Ente pubblico, si applica la L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 4

Sedute del Comitato in modalità da remoto

1. Il Presidente del CCR-VIA, nei casi di urgenza ed al ricorrere di situazioni di impedimento oggettivo tali da rendere particolarmente gravosa ovvero da sconsigliare l'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute con presenza fisica dei componenti del Comitato, può disporre che la seduta si svolga in modalità da remoto, mediante video collegamento, secondo quanto previsto nei commi successivi. Il Presidente del CCR-VIA valuta il ricorre delle condizioni per lo svolgimento della seduta del CCR-VIA in modalità da remoto per la trattazione di procedimenti non differibili ed urgenti inerenti le istanze di Verifiche di assoggettabilità a VIA e di VIA di cui agli interventi riportati negli elenchi degli Allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 nonché delle istanze di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al D.P.R. 357/1997;
2. La partecipazione del pubblico in modalità da remoto è garantita attraverso specifica richiesta, di cui all'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente documento, da inviare tramite PEC e/o posta elettronica agli indirizzi del Servizio Valutazioni, reperibili all'interno dello sportello regionale ambientale, entro le ore 14,00 del giorno antecedente a quello stabilito per la seduta del CCR-VIA;
3. La seduta si considera svolta nella sede in cui viene effettuato il video collegamento del Presidente;
4. La partecipazione alle sedute in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto, la piena

e integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione. I partecipanti da remoto sono computati ai fini della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi, secondo le previsioni di cui al comma 3 dell'art.5. Prima di interrompere il collegamento da remoto i partecipanti ne danno informazione al Segretario verbalizzante che ne prende nota nel processo verbale.

5. Il segretario verbalizzante, verbalizza altresì i casi di interruzione ovvero di insufficiente qualità del video collegamento che si verificano nel corso dello svolgimento della seduta;
6. I partecipanti da remoto assicurano il rispetto della segretezza e della riservatezza della seduta. Al fine di consentire, in corso di seduta, la trasferibilità dei documenti, fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica di cui i medesimi, collegati da remoto, garantiscano di fare uso esclusivo e protetto”.

Art. 5

Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale

1. Il Servizio valutazioni ambientali, incardinato all'interno degli uffici della Giunta Regionale, costituisce l'organo tecnico competente in materia di VIA ed ha le seguenti funzioni:
 - a. Cura la redazione delle relazioni istruttorie relative ai procedimenti di competenza del CCR-VIA;
 - b. Cura gli aspetti amministrativi relativi ai procedimenti di competenza del CCR-VIA:
 - Fornisce informazioni sulle procedure e sugli adempimenti relativi ai procedimenti di competenza del CCR-VIA;
 - Predispone ed aggiorna la modulistica relativa ai procedimenti di competenza del CCR-VIA;
 - Verifica degli oneri istruttori;
 - Formula richieste di completezza ed adeguatezza documentale;
 - Avvia i procedimenti di competenza regionale;
 - Formula richieste di pareri endoprocedimentali;
 - Supporta l'Avvocatura Regionale nella predisposizione dei pareri di merito nei ricorsi;
 - Gestisce le segnalazioni e gli esposti;
 - Cura le diverse fasi delle procedure sanzionatorie;
 - Formula richieste di sopralluoghi e visite ispettive da parte delle Autorità Giudiziarie o di A.R.T.A.;
 - c. Costituisce Autorità Competente per la *“Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale”*, di cui all'Art. 26-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.;
 - d. Costituisce Autorità Competente per il *“Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”*, di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.;
 - e. È responsabile del funzionamento e dell'aggiornamento dello Sportello Regionale Ambiente (SRA), di cui all'articolo 6.

Art. 6

Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie

1. Qualora, per la redazione della relazione istruttoria relativa ai procedimenti di competenza del CCR-VIA, sia necessaria la collaborazione di professionalità altamente specialistiche, il Servizio Valutazioni Ambientali può avvalersi del supporto tecnico dell'ARTA o di altri Enti strumentali della Regione.

Art. 7

Sportello Regionale Ambiente (SRA)

1. Al fine di rispettare gli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., L. 241/1990 e ss.mm.ii. e D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso il Servizio Valutazioni Ambientali è istituito lo Sportello Regionale Ambiente (SRA);
2. Lo Sportello Regionale Ambiente (SRA) consente:

- a. la pubblicazione e la consultazione online della documentazione progettuale dei progetti soggetti alle procedure ambientali di PAUR/VIA, VA, VP, VO, VIncA;
- b. la pubblicazione e la consultazione online dell'avviso pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- c. la consultazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- d. la consultazione delle novità normative ed amministrative riguardanti i procedimenti di competenza del CCR-VIA;
- e. la consultazione dell'ordine del giorno della prima seduta utile del CCR-VIA;
- f. di scaricare la Modulistica per la presentazione delle istanze di PAUR/VIA, VA, VP, VO, VIncA;
- g. di consultare la raccolta dei provvedimenti di competenza del CCR-VIA;
- h. il reperimento dei contatti degli istruttori tecnici del Servizio Valutazioni Ambientali e del personale del Front Office dello SRA, di cui al successivo articolo 7.

Art. 8

Front Office dello Sportello Regionale Ambiente

1. Presso l'Ufficio di Supporto Tecnico Amministrativo del Servizio Valutazioni Ambientali è istituito il Front Office dello Sportello Regionale Ambiente (SRA);
2. Il Front Office dello SRA:
 - fornisce assistenza a imprese, professionisti e amministrazioni per la predisposizione dell'istanza, degli elaborati da pubblicare e delle eventuali controdeduzioni;
 - fornisce supporto ad imprese, professionisti e amministrazioni nel controllo dello stato di avanzamento della pratica;
 - fornisce assistenza a cittadini e/o associazioni per la presentazione di osservazioni ai procedimenti in fase di consultazione;
 - riceve le istanze informatiche in materia di PAUR/VIA, VA, VP, VO e Valutazione d'incidenza;
 - cura la pubblicazione della documentazione amministrativa relativa ai procedimenti di competenza del CCR-VIA;
3. I contatti dei dipendenti regionali che si occupano del Front Office dello SRA sono reperibili sulla home page del sito <https://ambiente.regione.abruzzo.it/>.

Art. 9

Sportello per la Valutazione di Incidenza Ambientale

1. Presso l'Ufficio Valutazioni Ambientali del Servizio Valutazioni Ambientali è istituito lo Sportello per la Valutazione di Incidenza Ambientale.
 2. Lo Sportello:
 - fornisce assistenza a imprese, professionisti e amministrazioni per la predisposizione dell'istanza, degli elaborati da pubblicare e delle eventuali controdeduzioni;
 - fornisce supporto ad imprese, professionisti e amministrazioni nel controllo dello stato di avanzamento della pratica;
 - fornisce assistenza a cittadini e/o associazioni per la presentazione di osservazioni ai procedimenti in fase di consultazione;
 - riceve le istanze in materia di Valutazione d'incidenza, che dovranno essere inoltrate, via pec, all'indirizzo dpc002@regione.abruzzo.it.
 - cura la pubblicazione dell'istanza, della documentazione tecnico- amministrativa allegata, delle osservazioni e di ogni altro documento pervenuto nell'ambito del suddetto procedimento.
- I contatti dei dipendenti regionali che si occupano dello Sportello sono reperibili sulla home page del sito <https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca>.

Art. 10

Semplificazione ed unificazione dei procedimenti

1. Il coordinamento delle procedure di VIA e VA con quella di VIncA, così come richiesto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è assicurato in sede di CCR-VIA:

- In caso di competenza comunale (L.R. 2/2003 e ss.mm e ii.), attraverso la presa d'atto degli esiti del parere sulla valutazione di incidenza che può essere trasmesso per via telematica oppure rappresentato attraverso la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione comunale al CCR-VIA.
- In caso di competenza regionale (L.R. 2/2003 e ss.mm e ii.) la valutazione dell'Autorità Competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

Lo Studio Preliminare Ambientale o lo Studio di Impatto Ambientale devono contenere gli elementi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997 con i contenuti di cui alle “*Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza*” ed al “Manuale operativo”, approvati con DGR n. 860 del 22/12/2021, e pubblicati sullo Sportello della VIncA.

Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

2. La documentazione di V.Inc.A. relativa a procedimenti di competenza del regionale va pubblicata, dallo stesso proponente, sullo Sportello Regionale Ambiente, seguendo le procedure informatiche all'uopo predisposte, ai sensi della DGR 660/2017.

Art. 11

Conferenza di Servizi

1. L'organo tecnico competente in materia di VIA può indire, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., una o più Conferenze di Servizi;
2. Alla Conferenza di Servizi partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza;
3. Le determinazioni concordate nella Conferenza di Servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza;
4. Nel caso di procedimenti di cui all'art. 26-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., “*Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale*”, l'organo tecnico competente in materia di VIA indice la Conferenza di Servizi preliminare, da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
5. Nel caso di procedimenti di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'organo tecnico competente in materia di VIA indice la Conferenza di Servizi, convocata in modalità sincrona, da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 12

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono assoggettati a VIA di competenza regionale:
 - a. i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - b. i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
 - c. le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III, alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
 - d. le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
 - a. i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
2. Per i progetti di opere o impianti di cui ai punti precedenti, ricadenti all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%;

3. In caso di attivazione di procedimento di VIA di competenza regionale, si applica l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
4. Fatti salvi i casi in cui l'acquisizione di un titolo autorizzativo da rilasciare all'interno del PAUR ha per legge l'effetto di variante allo strumento urbanistico Comunale (ad es. ex art. 208, D.Lgs. 152/2006; ex art. 12, D.Lgs. 387/2003), la compatibilità urbanistica, costituisce un prerequisito per l'avvio del procedimento di **PAUR**;
5. Ai fini del PAUR, il proponente provvede a pubblicare esclusivamente sullo SRA la documentazione tecnica di cui all'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e la documentazione tecnica necessaria all'acquisizione di tutti i titoli richiesti all'interno del PAUR.

Art. 13

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VA)

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono assoggettati a VA di competenza regionale:
 - a. le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato III;
 - b. i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
2. In caso di attivazione di procedimento di VA di competenza regionale, si applica l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. Ai fini della VA, il proponente provvede a pubblicare sullo SRA lo studio preliminare ambientale (SPA) in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., unitamente ad eventuale documentazione tecnica e specialistica a corredo;
4. Lo SPA deve permettere al CCR-VIA di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi e negativi;

Art. 14

Verifica preliminare (VP)

1. Nei casi previsti dall'art. 6 commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare (VP) al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;
2. La VP si svolge secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. Ai fini della VP, il proponente provvede a pubblicare esclusivamente sullo SRA la check-list di cui al Modello 6, approvato con DGR 660/2017 e pubblicato nella sezione "*Modulistica*" dello SRA, unitamente ad eventuale e sintetica documentazione tecnica a corredo;
4. Si applica il comma 3 dell'art. 9 del presente regolamento;
5. La verifica di ottemperanza (VO) viene attivata dal proponente nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;
6. La presentazione di un procedimento di VP per una modifica da apportare ad impianti, già sottoposti a procedura di VIA o VA, conclusasi favorevolmente, con condizioni ambientali, **è subordinato all'esito positivo della Verifica di Ottemperanza (VO) alle suddette condizioni ambientali**, da attivare a cura del proponente;

Art. 15

Verifica di Ottemperanza (VO)

1. La verifica di ottemperanza (VO) viene attivata dal proponente nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;
2. In caso di modifiche o estensioni a progetti già sottoposti a procedura di VIA o VA, conclusasi con provvedimento favorevole, con condizioni ambientali, l'attivazione di un nuovo procedimento è subordinato all'esito positivo della Verifica di Ottemperanza (VO) alle suddette condizioni ambientali, da attivare a cura del proponente;
3. La VO si svolge secondo le modalità previste dall'art. 28 comma 3 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., anche eventualmente in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento;
4. Ai fini della VO, il proponente provvede a pubblicare, esclusivamente sullo SRA, opportuna documentazione contenente gli elementi necessari a verificare l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA o di VA, unitamente ad eventuale documentazione tecnica e specialistica a corredo;
5. Nel caso in cui nel progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA sia previsto il monitoraggio ambientale ante, in corso o post-operam, o qualora questo sia prescritto all'interno del provvedimento finale dal CCR-VIA, il proponente, nel rispetto della tempistica ivi stabilita, ne trasmette le risultanze all'organo tecnico competente in materia di VIA, di cui all'art. 4 del presente regolamento, il quale le pubblica sullo SRA, attivando contestualmente l'attività di controllo e verifica, anche avvalendosi di quanto stabilito all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 16

Valutazione di Incidenza Ambientale

1. La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale si applica a tutti i piani, programmi, progetti, interventi ed attività non direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000, ricadenti o meno all'interno di un sito Natura 2000, e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo. In particolare, secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 7 del 02 marzo 2020 e s.m.i., sono sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari alla conservazione e gestione del sito, qualora interessino in tutto o in parte proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi;
 - gli interventi o progetti di competenza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che interessino in tutto o in parte pSIC, SIC, ZSC e ZPS o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
2. Ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii., la Regione Abruzzo è competente ad esprimersi per la VInCA:
 - degli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale;
 - degli interventi, progetti e attività, di cui al combinato disposto della L.R. n. 26/2003 e ss.mm.ii., (che modifica e integra l'art. 46 della L.R. 11/99) e della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii., e nello specifico per:
 - agli interventi promossi dalla Regione;
 - agli interventi che interessano più di un Comune;
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle previsioni di cui all'art 2, commi 1 e 2 della n. 7 del 02 Marzo 2020 e s.m.i., e fino alla piena funzionalità della struttura regionale di cui all'art 3, comma 1 della medesima Legge, i Comuni continuano ad esercitare le rispettive competenze relative alla Valutazione

- di Incidenza;
4. Ai fini della predisposizione dell'istanza di VIncA, il proponente provvede ad inviare, in formato elettronico, l'apposito format predisposto dalla Regione, (Modello 10) unitamente alla documentazione tecnico progettuale, indicata nei documenti "*Linee Guida regionali per la Valutazione di Incidenza*" e "*Manuale operativo*", approvati con DGR n. 860 del 22/12/2021, e pubblicati sullo Sportello della VIncA;

Art. 17

Valutazione ambientale interregionale

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 152/2006, nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.

Art. 18

Norme finali

1. Il documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali" approvato con DGR 119/2002 e s.m.i., da ultimo quelle introdotte con la DGR 229 del 28/04/2020, risulta sostituito integralmente dal presente documento;
2. Per tutto quanto non previsto si rinvia al D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 nel testo in vigore. I criteri e le procedure in materia ambientale, disciplinate con il presente atto, sono applicate il giorno successivo alla pubblicazione sullo Sportello Ambiente.